



*Comune di  
Desenzano del Garda*

**SCHEMA DI CONTRATTO PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
D'IGIENE URBANA A GARDA UNO S.P.A.**

(DURATA 01.01.2013- 31.12.2027)

**Condizioni generali**

Desenzano del Garda 07.11.2012

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D'IGIENE  
URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

TRA

il Comune di ..... (di seguito denominato "Comune"), cod. fisc. ...., nella persona del Sindaco pro tempore ....., domiciliato, per la carica, presso la sede municipale;

E

la soc. Garda Uno S.p.A. (di seguito denominato "Garda Uno"), cod. fisc. 87007530170, in persona del suo Presidente pro tempore Mario Bocchio, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Padenghe s/G (BS), via Italo Barbieri n° 20;

**PREMESSO**

- che il Comune di ..... è socio di Garda Uno S.p.A., società per azioni a totale capitale pubblico locale;
- che la società Garda Uno S.p.A. era nata nel 1974 come Consorzio fra Enti Locali ex R.D. n. 383/1934, era stata poi trasformata in azienda speciale ai sensi della legge 142/1990 di riforma delle Autonomie Locali (atto pubblico a rogito notaio Mastrelli dott. Mario di Desenzano del Garda rep. 119689 - racc. 17766 in data 26.02.1994), e quindi trasformata in società per azioni a totale capitale pubblico locale ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, con deliberazione assembleare del 13 maggio 2003;
- che la società Garda Uno S.p.A. opera in continuazione rispetto all'attività svolta dalla precedente struttura aziendale (art. 3 primo comma del vigente statuto);
- che il vigente statuto di Garda Uno S.p.A., all'art. 4 primo comma, prevede espressamente che la società ha per oggetto l'esercizio di una serie di attività, fra le quali (...omissis...) "Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale; raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, speciali, pericolosi e di ogni tipo" (...omissis...);
- che l'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, nella sua attuale formulazione, consente che, per la gestione dei servizi pubblici locali, i Comuni, anche in forma associata, si avvalgano di società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (circostanze che ricorrono entrambe, nel caso in specie);
- che la deliberazione assunta nell'assemblea ordinaria soci di Garda Uno S.p.A. del 29 aprile 2011, con la quale i Soci di Garda Uno S.p.A. hanno approvato ad unanimità il documento programmatico relativo alle linee di indirizzo della loro Azienda, che, per quanto riguarda specificatamente il servizio igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, già prevedeva espressamente un percorso per la conferma dell'assetto "in house providing" da parte dei Comuni;
- che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009, rubricata "Procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato", per quanto riguarda Garda Uno S.p.A. (scheda n. 18) ha concluso nei seguenti termini: "(omissis...) Dalle informazioni e precisazioni fornite, valutando queste anche alla luce della recente sentenza "Coditel", si ritiene che l'affidamento del SII (a Garda Uno Spa) nel caso in questione possa ritenersi conforme alle disposizioni legislative e alla giurisprudenza prevalente in materia di in house providing";

- che le argomentazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione sopra richiamata, pur essendosi pronunciata in merito all'affidamento del servizio idrico integrato da parte dei Comuni soci, siano perfettamente adattabili anche al servizio igiene urbana e raccolta rifiuti, trattandosi anche in questo caso di servizio reso alle Comunità locali, a valenza ambientale e comportante necessità di continui controlli di tipo pubblicistico;
- che il TAR Lombardia Sezione di Brescia, con ordinanza n. 300/2005 del 20 maggio 2005 si era espresso, in ordine a un affidamento diretto di un servizio da parte di un Comune a Garda Uno S.p.A., nei seguenti termini: “(omissis ...) *La società costituisce la nuova veste formale del Consorzio intercomunale istituito nel 1974 con lo scopo di preservare e risanare le acque del lago di Garda, proteggere l'ambiente e gestire beni di interesse collettivo. Nel corso degli anni al Consorzio è stata trasferita la gestione di diversi servizi pubblici (...) l'esperienza maturata con il Consorzio, che ha rappresentato sia un modello gestionale sia una forma collaborativi tra enti pubblici per il coordinamento di funzioni sovracomunali, fa poi ritenere che (almeno per i soci che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e sono collegati all'originario ambito territoriale) la società Garda Uno S.p.A. continui a rappresentare uno strumento di collaborazione con rilievo pubblicistico”;*
- Considerato che l'attuale quadro normativo prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte dei Comuni soci alle società pubbliche dagli stessi partecipate (“in house providing”); al riguardo si evidenzia quanto segue :
  - ✓ l'art. 23 bis del D.L. 112/2008, ha abrogato la normativa previgente – segnatamente l'art. 113 del D.Lgs 267/2000 nelle parti espressamente o implicitamente incompatibili con lo stesso art. 23bis, in particolare in ordine all'individuazione delle forme gestionali e dei relativi presupposti;
  - ✓ l'art. 23 bis suddetto è stato abrogato dal DPR 113/2011 attuativo dell'esito referendario del 12/13 giugno 2011, con l'effetto che, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011, le forme gestionali sono individuate dai principi di matrice comunitaria che annoverano l’*“in house providing”*, senza previsione di specifici limiti di operatività, sempre che la società affidataria presenti effettivamente i requisiti propri di tale modello societario;
  - ✓ l'art. 4, D.L. 138/2011, che sostanzialmente replicava i medesimi limiti per l'in house providing contenuti nell'art. 23bis e nel relativo Regolamento di attuazione DPR 168/2010, è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199/2012 in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 75 Cost. e pertanto è stato espunto dall'ordinamento;
- che Garda Uno S.p.A. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria “in house” del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè il fatto che la società è interamente pubblica, che la maggior parte del suo fatturato deriva dai servizi affidati dai Comuni soci svolti sul loro territorio e che questi ultimi esercitano, nei confronti della società loro partecipata il “controllo analogo” (così come certificato dall'Autorità di vigilanza dei servizi pubblici locali);

VISTO

- che il Comune di ..... in coerenza con quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 152/06 e Piano Provinciale Rifiuti, intende attuare nel proprio territorio un sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, strutturato in modo tale da consentire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo degli obiettivi di cui alle precedenti normative succitate;

- lo studio predisposto dalla società Garda Uno che evidenzia gli aspetti di "efficienza, efficacia ed economicità del servizio di igiene urbana" sino ad oggi prestato all'interno del peculiare contesto quale è il "Sistema Lago di Garda";

**RAVVISATA**

l'opportunità di regolare, mediante apposito "Contratto di servizio", i rapporti fra il Comune di ..... e la Società Garda Uno Spa, in relazione al servizio affidato si conviene e si stipula quanto segue:

**TITOLO I**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E SUE VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE**

**Art. 1 – Contenuti del contratto di servizio**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio.

**Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio**

- 1) La gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi (conferimento, raccolta, raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento finale, pulizia e spazzamento) che costituiscono attività di pubblico interesse.
- 2) Il servizio d'igiene urbana, disciplinato dal presente contratto di servizio, ha per oggetto la/il :
  - a. Raccolta di rifiuti urbani provenienti da insediamenti civili, fabbricati, conferiti ai circuiti di raccolta nelle modalità e nelle forme previste dal regolamento comunale ed allegati tecnici al presente documento;
  - b. Raccolta di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalle attività produttive, in quanto smaltibili dal servizio pubblico, purché corrispondenti, sotto il profilo merceologico, ai rifiuti di cui al punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione interministeriale del 27.07.84 conferiti presso i circuiti di raccolta territoriali (cassonetti) e/o presso i centri di raccolta comunali;
  - c. Raccolta differenziata di rifiuti urbani recuperabili, nonché di rifiuti urbani pericolosi;
  - d. Trasporto e trattamento finale di tutti i rifiuti, di cui ai precedenti punti a), b), c), distinti per singola tipologia ed avviati a trattamento e/o smaltimento presso impianti autorizzati, di proprietà di Garda Uno e/o di terzi.
- 3) La gestione è da intendersi effettuata nei modi consentiti dalle disposizioni di legge in vigore. L'eventuale introduzione di nuove normative, ad oggi sconosciute, che impongano la modifica e/o l'avviamento di nuovi servizi che comportino, per una o per entrambi le parti, adempimenti aggiuntivi ed imprevedibili, comunque onerosi e non previsti dal canone definito, le parti si obbligano ad addivenire a nuovi accordi ad integrazione e modifica del presente atto, sottoscritti e condivisi da entrambe le parti.
- 4) Garda Uno ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Di conseguenza le attività nelle quali si articola il servizio, nonché quelle connesse, collaterali od affini, previste dallo Statuto della Società, potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di controllo e collaborazione in

società o imprese, fatta salva la piena e solidale responsabilità di queste ultime e di Garda Uno Spa, per il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

- 5) La cessione, l'affitto e/o la dismissione anche parziale e/o mediante conferimento, da parte di Garda Uno, del servizio affidato dal Comune a soggetti diversi dalle società controllate, in quanto revisioni del presente atto, dovranno essere espressamente autorizzate dal Comune.
- 6) Il servizio predetto verrà svolto da Garda Uno, secondo le modalità e nel pieno rispetto delle condizioni previste dal presente contratto di servizio. Garda Uno potrà avvalersi, per l'espletamento di operazioni inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, oggetto del presente contratto di servizio, di ditte operanti nel settore dell'Igiene Urbana in possesso dei requisiti, sia tecnici che autorizzativi, necessari; resta inteso che il controllo e la responsabilità nell'espletamento delle varie attività, anche quelle effettuate da ditte terze, rimarrà sempre a carico di Garda Uno.

#### Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, come previsto dall'art. 184 del Decreto Legislativo 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in "Rifiuti urbani" e "Rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche in "Rifiuti pericolosi" e "Rifiuti non pericolosi".
- 2) Sono rifiuti urbani:
  - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
  - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto a) (Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani), ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 152/06;
  - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
- 3) Sono rifiuti speciali :
  - a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) I rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) I rifiuti da attività commerciali;
  - f) I rifiuti da attività di servizio;
  - g) I rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e/o da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) I rifiuti da attività sanitarie;
  - i) I rifiuti di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  - j) I rifiuti di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- 4) Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06 sulla base degli allegati G,H,I. Sono altresì da considerarsi rifiuti pericolosi quelli provenienti da attività cimiteriali di esumazioni ed estumulazioni.

**Art. 4 - Ambito territoriale**

- 1) Il presente atto, riferito alla gestione del servizio d'igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati, è relativo a tutta la circoscrizione territoriale del Comune, come risultante alla data di sottoscrizione del presente contratto. Eventuali modifiche della circoscrizione territoriale del Comune durante la vigenza del presente contratto, che comporteranno l'allargamento o il restringimento del territorio operativo, dovrà essere concordata fra le parti ed oggetto di adeguamento contrattuale.

**Art. 5 - Durata dell'affidamento**

- 1) Il presente contratto avrà durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dal ..... fino al ..... E' fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge future in materia di disciplina dei servizi pubblici locali.

**Art. 6 - Assunzione degli obblighi e della responsabilità del servizio**

- 1) Garda Uno, in conseguenza del presente affidamento, provvederà a garantire agli utenti il soddisfacimento dei fabbisogni dei vari servizi oggetto del presente documento nella quantità e con la qualità prevista dal "Piano Tecnico Finanziario ( P.T.F.) degli interventi relativi al servizio di igiene ambientale – anno 2013", "e per gli anni seguenti fino alla scadenza contrattuale"\*, praticando condizioni compatibili ad una gestione efficiente e funzionale. (\*emendamento inserito dal Consiglio Comunale ).

- 1bis) Garda Uno con riferimento al predetto *Piano Tecnico Finanziario ( P.T.F.) – 2013* si impegna a garantire la completa rimozione dei casonetti stradali presenti sul territorio, procedendo all'estensione del servizio di raccolta manuale a domicilio all'intero territorio comunale entro il 31.12.2016 e senza nulla pretendere ad integrazione del corrispettivo per l'affidamento dei servizi, nella parte relativa alla quota fissa del canone di cui all'art.9 comma 1, rispetto a quanto stabilito per l'anno 2013 nel *Piano Tecnico Finanziario*, fatta salva la revisione dell'indice ISTAT prevista al successivo art.9. comma 4. Al fine di procedere con una corretta programmazione del progetto per l'estensione all'intero abitato del servizio di raccolta a domicilio , entro 90 giorni dalla data stabilita di inizio del servizio, dovrà essere avviata una campagna informativa rivolta alla cittadinanza e ai titolari delle attività presenti nella area urbana interessata dall'estensione del servizio sopra specificato. Tale campagna informativa dovrà prevedere , secondo tempi e modalità da concordare con amministratori comunali, la pubblicazione di manifesti, locandine, comunicati stampa riguardanti il servizio in progetto e almeno n.2 incontri pubblici nell'ambito dei quali verranno spiegate nel dettaglio ai presenti le modalità di esecuzione del servizio progettato.

- 2) Le normative tecniche e di settore che intervenissero dopo la decorrenza iniziale del presente atto sostituiranno automaticamente le relative clausole divenute incompatibili, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile.
- 3) Qualora la predetta sostituzione automatica delle clausole del presente atto comportino, per una o per entrambe le parti, adempimenti aggiuntivi ed imprevedibili, comunque onerosi e non previsti dal canone definito, le parti si obbligano ad addivenire a nuovi accordi che disciplinino la specifica previsione.
- 4) Garda Uno garantisce l'applicazione a favore dei propri dipendenti dai contratti collettivi di lavoro, nonché di tutti gli obblighi assistenziali e previdenziali, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità.
- 5) Garda Uno s'impegna inoltre :

- a. A sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto;
- b. All'organizzazione ed alla gestione dei servizi tecnici ed amministrativi relativi ai servizi d'igiene urbana;
- c. All'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
- d. A stipulare, a sua cura e spese, una polizza assicurativa, con compagnia di primaria importanza, contro danni che potessero derivare a terzi dall'esercizio delle prestazioni oggetto del contratto;
- e. Ad intraffenere con i titolari degli impianti di trattamento e/o smaltimento finale i necessari rapporti contrattuali prestando ove richiesto tutte le eventuali garanzie tecniche e finanziarie.

#### Art. 7 – Modalità di erogazione del servizio

- 1) Nell'ambito dei servizi affidati Garda Uno provvede:
  - a) A svolgere tutte le operazioni inerenti i servizi d'igiene urbana in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;
  - b) A svolgere il servizio d'igiene urbana come sopra descritto con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento;
  - c) Ad informare il Comune su fatti e circostanze impreviste che possono incidere e/o modificare la regolarità del servizio;
  - d) Al reperimento di materie prime, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie e quant'altro fosse necessario per la buona gestione del servizio affidato.

#### Art. 8 – Dati gestionali, organizzativi e vigilanza

- 1) Mensilmente Garda Uno s'impegna a fornire specifico elenco quantitativo e qualitativo dei rifiuti raccolti sul territorio comunale indicandone quantità, tipologia, andamento raccolta differenziata relativamente all'ultimo mese disponibile (normalmente 60 giorni per aggiornamenti registri e formulari).

#### Art. 9 – Corrispettivo per l'affidamento di servizi

- 1) La "Quota fissa" del canone corrisponderà ad 1/12 del costo complessivo del servizio (Costi fissi), facendo riferimento al *Piano Tecnico Finanziario (P.T.F.) degli interventi relativi al servizio di igiene ambientale – anno 2013*".
- 2) La "Quota variabile" del canone relativa al trattamento finale dei rifiuti ed ai trasporti da area ecologica verrà quantificata mese per mese sulla base degli effettivi servizi resi applicando i prezzi riportati nel *Piano Tecnico Finanziario (P.T.F.) degli interventi relativi al servizio di igiene ambientale – anno 2013*".
- 3) La fatturazione avrà frequenza mensile con pagamento a mezzo Bonifico Bancario a 60 giorni data fattura fine mese. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con ritardo superiore a giorni 10 (dieci) Garda Uno non potrà sospendere il servizio ma applicherà interessi di mora calcolati nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci in vigore al momento della contestazione. Per data d'effettivo pagamento s'intende, nel caso di

bonifico; la data di valuta fruìta dal-beneficiario per altre rimesse, la data di reale disponibilità della valuta presso la controparte.

- 4) I "costi fissi" indicati nel predetto *P.T.F. - anno 2013* saranno soggetti, nel corso di ogni anno d'esercizio successivo, a revisione sulla base del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'I.S.T.A.T.
- 5) I "costi variabili" di trattamento e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani ed assimilati possono subire variazioni, in eccesso o in difetto, oltre all'Istat anche a seguito di adeguamenti tariffari imposti dagli impianti di trattamento finale.
- 6) Ogni modifica od integrazione del presente contratto per nuovi servizi e/o nuovi trattamenti dovrà risultare da accordi scritti, preventivamente, concordati ed assunti dalle parti.

#### Art. 10 - Decadenza dell'affidamento

- 1) Le parti hanno la facoltà di recedere il presente contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di:
  - a) Gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi e nell'esecuzione del presente contratto o delle norme di legge relative al servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità di Garda Uno e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati;
  - b) Variazioni delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti, gli impianti di smaltimento finale o in caso di sopravvenute difficoltà indipendenti dalla volontà o responsabilità del Comune o di Garda Uno;
  - c) Riscontrate e ripetute diffidenze tra tipologie di rifiuti conferiti con conseguente non accettazione dei carichi da parte dei conferitori finali;
  - d) Marcati pagamenti oltre cinque mensilità;
- 2) Il Comune notificherà a Garda Uno, nel caso previsto dal precedente comma 1, una diffida ad adempire, con il quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui Garda Uno dovrà provvedere al ripristino della corretta gestione dei servizi, in conformità al presente atto.
- 3) Qualora Garda Uno contesti il contenuto della diffida o, comunque, ritenga di non eseguirla, potrà deferire la questione al collegio arbitrale previsto dal successivo art. 17 entro il termine assegnatole dalla diffida stessa; in tal caso, la decadenza totale o parziale dell'affidamento potrà essere pronunciata solo in seguito alla pronuncia del collegio arbitrale e nei limiti della stessa.
- 4) Nei Comuni ove nel corso dell'intera durata del presente contratto sarà applicata la Tariffa rifiuti, Tares e/o altra tassa/tributo al momento non prevedibile questo non potrà essere causa di decadenza dell'affidamento. Tutte le eventuali nuove disposizioni a carico di Garda Uno, al momento non prevedibili e non oggetto di contratto, dovranno essere concordate fra le parti in ottemperanza ai nuovi disposti legislativi introdotti.

#### Art. 11 - Clausola risolutiva

- 1) Le Parti concordano che, in caso di reiterate inadempienze contrattuali, ivi compresi i pagamenti, contestate alla parte inadempiente nelle forme di legge, il presente accordo si

risolva di diritto qualora la parte interessata comunichi all'altra, con lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi di tale clausola.

**Art. 12 - Modificazioni del presente atto**

- 1) Ogni futura integrazione e/o modifica del presente contratto dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.

**TITOLO II**

**CONTROLLO SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO E SULLA GESTIONE DEL PERSONALE**

**Art. 13 - Utenti**

- 1) L'affidamento dei servizi oggetto della presente contratto impegna Garda Uno ad erogare agli utenti, residenti, dimoranti o esercenti un'attività sul territorio Comunale, i servizi ad essa affidati così come previsto negli appositi allegati tecnici al contratto di servizio attualmente in vigore e/o secondo le modifiche introdotte dall'amministrazione Comunale nel corso degli anni a seguito di accordo fra le parti.
- 2) Garda Uno erogherà i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, adeguate ai diversi servizi ed alle diverse categorie di clienti o utenti, osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione secondo gli standard disciplinati dal "P.T.F. - anno 2013".

**Art. 14 - Trattamento del personale**

- 1) La natura giuridica del rapporto di lavoro è privatistica. Garda Uno è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente, e a tal fine la stessa dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.
- 2) Nei rapporti con gli appaltatori, Garda Uno dovrà farsi parte diligente nel richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.
- 3) Garda Uno nel caso debba procedere all'esternalizzazione di alcuni servizi, e ciò non risulti particolarmente pregiudizievole all'efficacia e all'efficienza delle prestazioni stesse, si potrà rivolgere, per quote adeguate, anche a cooperative sociali di tipo "B" per l'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, che favoriscono l'inserimento di persone svantaggiate.

**TITOLO III**

**COLLABORAZIONE TRA COMUNE E GARDA UNO**

**Art. 15 - Responsabilità civile**

- 1) Garda Uno, in base alla normativa vigente, è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza ed i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività d'ogni servizio svolto, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente a Garda Uno stessa.

- 2) Nel caso di effettuazione di terzi di parte dei servizi affidati, Garda Uno dovrà richiedere agli appaltatori adeguate garanzie in merito alla copertura assicurativa inerente la responsabilità civile.

**Art. 16 - Collaborazione tra le parti**

- 1) Il Comune e Garda Uno concordano di prestarsi reciproca collaborazione per la migliore gestione sul territorio dei servizi affidati, al fine di consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.
- 2) Il Comune si impegna a collaborare con Garda Uno per l'espletamento della vigilanza sul territorio in particolare nei casi di inosservanza del regolamento comunale (abbandono rifiuti fuori cassonetto, immissione rifiuti non conformi, mancato rispetto dell'orario di esposizione dei rifiuti.....). In questi casi Garda Uno s'impegna a segnalare agli uffici competenti tutti i comportamenti non conformi il Comune provvederà a contattare l'utenza riconducendola ad un comportamento più corretto.
- 3) Il Comune comunicherà tutte le opportune informazioni a Garda Uno prima di iniziare direttamente o di affidare a terzi, lavori di ogni natura che possano interessare in qualsiasi momento i servizi, i contenitori, la viabilità comunque tutte quelle situazioni che possano concorrere ad impossibilitare il normale svolgimento dei servizi affidati.
- 4) Il Comune comunicherà tempestivamente a Garda Uno i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico onde consentire un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni delle infrastrutture e dei servizi d'igiene urbana. Nonché per fornire, al Comune stesso, tutte quelle informazioni utili all'identificazione delle aree ecologiche ove collocare cassonetti per raccolta rifiuti e raccolta differenziata.
- 5) Il Comune comunicherà, con congruo anticipo, a Garda Uno le modifiche ai regolamenti e/o disposizioni Comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio.

**TITOLO IV**

**NORME FINALI**

**Art. 17 - Controversie**

- 1) Qualora ed in qualsiasi momento tra il Comune e Garda Uno sorgano contestazioni, dispute o divergenze nell'interpretazione o esecuzione del presente atto, ciascuna parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, comunicare per iscritto all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto; le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, eventualmente se necessario, al parere di un esperto nominato di comune accordo, se la questione è di natura tecnica.
- 2) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Gestore circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria. In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia.
- 3) Resta inteso che il presente atto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza di procedimento arbitrale a meno di un ordine di sospensione totale o parziale del Comune ed in tal caso eventuali danni derivanti a Garda Uno dovranno essere indennizzati dal

Comune. Nessun pagamento dall'una all'altra parte dovrà essere sospeso in pendenza del procedimento arbitrale.

**Art. 18 - Penali**

- 1) Per ogni inadempienza alle prescrizioni contrattuali da parte di Garda Uno (non dovute a cause di forza maggiore), oltre agli obblighi di ovviare, entro il termine prestabilito dal Comune, all'infrazione contestata, il Comune si riserva la possibilità di applicare una penale da un minimo di 100 € ad un massimo di 1000 € per ogni inadempienza. La quantificazione economica della penale dovrà essere sempre commisurata all'effettivo danno subito.
- 2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza notificata per raccomandata A/R dal Comune a Garda Uno. Garda Uno avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

**Art. 19 - Domicilio delle parti e comunicazioni**

- 1) Le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente :

- a) **Garda Uno Spa**  
Via Italo Barbieri, 20  
25080 Padenghe sul Garda (Bs)  
E-Mail : [segreteria@pec.gardauno.it](mailto:segreteria@pec.gardauno.it)  
Tel. 030 9995401  
Fax 030 9995460
- b) **Comune di .....**  
Via .....,  
.....  
Tel. .....,  
Fax .....

Tutte le notifiche, le comunicazioni la corrispondenza relativi al presente contratto od ai servizi che esso disciplina dovrà essere effettuata per iscritto e recapitate a mano, posta o fax agli indirizzi precedentemente riportati. Eventuali variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni. Le comunicazioni e le notifiche s'intendono ricevute nel momento in cui giungono al destinatario.

- 2) Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente contratto di servizio, sia nella sua parte tecnica che economica dovranno risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle due parti secondo le rispettive procedure.

**Art. 20 - Spese contrattuali**

- 1) La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986); inoltre, non è soggetta ai diritti di cui alla legge 604/1962 e successive modifiche, in quanto atto non contemplato nei casi elencati nella tabella D allegata a tale legge, ma riferito a servizi pubblici.

**Art. 21 – Cauzioni**

- 1) In conformità a quanto disposto dall'Art. 54, comma 8 del Regolamento Generale della contabilità dello Stato, approvato con R.d. 23.5.1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune esonera Garda Uno, per tutta la durata del contratto, dal prestare cauzioni, trattandosi di una Società a totale partecipazione pubblica, di notoria solidità.

**Art. 22 – Oneri per affitto immobili**

- 1) A seguito dell'utilizzo degli immobili siti in via Quaine loc. "Cremaschina" Garda Uno riconoscerà al Comune, a partire dall'anno 2013, un canone d'affitto pari ad un importo annuo di ..... € + Iva aggiornato, di anno in anno, in base al 100% della variazione assoluta dell'indice ISTAT. Il Comune provvederà, entro 30 giorni dalla approvazione del presente contratto di servizio, al rinnovo del contratto di locazione approvato con D.G.C. n.322 del 28.12. 2008 ed in scadenza al 31.12.2012.

..... lì .....

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Comune di Desenzano del Garda**

(Il Tecnico incaricato) : \_\_\_\_\_

**Garda Uno Spa**

(Il Presidente) : \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali: art. 17 (clausola compromissoria) e art. 18 (penali).

**Comune di Desenzano del Garda**

(Il Tecnico incaricato) : \_\_\_\_\_

**Garda Uno Spa**

(Il Presidente) : \_\_\_\_\_